

Contro un processo culturalmente
neutro. Evidenze dalla casistica
inglese e italiana

di Paola Pannia

Dottore di ricerca in Persona e Tutela giuridiche
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa



Contro un processo culturalmente neutro. Evidenze dalla casistica inglese e italiana*

di Paola Pannia

Dottore di ricerca in Persona e Tutela giuridiche
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Sommario: **1.** Una breve premessa. **2.** Qualche indicazione metodologica. **3.** L' approccio "cultural blind" : la casistica inglese, il patriarcato e come la disuguaglianza può ammantarsi di neutralità. **4.** "Non è di cultura che si sta parlando": la strategia della "ridefinizione. **5.** Come il sistema giudiziario inglese "mette alle porte" l'approccio culturalmente sensibile. **6.** Le conseguenze dell'esclusione della cultura dal processo. **7.** Le decisioni dei giudici italiani sull'aggravante dei futili motivi: un esempio eclatante di come la neutralità può tradursi in "considerazione culturale selettiva". **8.** Verso quale uguaglianza?

1. Una breve premessa

Questo scritto vuole parlare di uguaglianza. E vuole farlo attraverso la categoria della diversità. La giustapposizione di uguaglianza e diversità non è un ossimoro e il secondo riferimento non è meramente funzionale a definire in negativo il primo, quasi fosse il disegno "al rovescio" di un'antica stele o il rilievo interno di una maschera bronzea. La combinazione di uguaglianza e diversità rappresenta piuttosto, come da tempo parte della dottrina evidenzia, oggetto di analisi sempre più approfondite che la presentano come il binomio di un'evoluzione necessaria: se l'uguaglianza vuole davvero esser tale, essa va letta come diversità, come tutela, considerazione, promozione di ciò che è differente¹.

L'oggetto di questo studio, richiede tuttavia di essere maggiormente specificato, sia a livello contenutistico che metodologico. Per ciò che concerne il primo punto, la diversità di cui qui si vuole parlare è, come ovvi limiti strutturali impongono, una diversità del tutto particolare: la diversità culturale del soggetto appartenente ad una minoranza che, con il suo comportamento,

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Un richiamo tra tutti va a I. M. Young, *Justice and Politics of difference*, Princetown University Press, 1990 e, per i riferimenti nostrani si veda L. Gianformaggio, *Filosofia e critica del diritto*, Torino, 1995.



viola una norma del codice penale nell'atto di realizzare una condotta che risulta essere tollerata, incoraggiata o persino imposta dalla propria cultura di appartenenza.

La tematica, nota alla dottrina continentale con il nome di “reati culturali” (o, con la nomenclatura equivalente di “reati culturalmente motivati”), si presenta particolarmente adatta ai nostri fini. Il c.d. “fattore culturale” fatto valere dall'imputato nel processo, infatti, è stato accusato di mettere seriamente a repentaglio la tutela del principio di uguaglianza². Le critiche mosse a questa categoria si concentrano poi anche attorno ad un altro importante nodo concettuale: nel momento in cui il fatto di reato viene presentato come “culturalmente motivato”, automaticamente si propongono, si consolidano e si diffondono pesanti pregiudizi ai danni dell'intero gruppo minoritario cui appartiene l'imputato³.

Di contro alla possibilità di un processo e di una sentenza sensibile al fattore culturale è stata fatta avanti una proposta differente: l'opzione della “neutralità culturale”, in base alla quale ogni individuo deve essere sottoposto alle medesime leggi e procedure a prescindere dalla sua appartenenza etnica, religiosa, nazionale, di genere, e così via. È il famoso adagio per cui “vi è una sola legge per tutti”⁴: nello spazio pubblico, costruito secondo criteri di rigorosa laicità e neutralità, tutti devono essere trattati allo stesso modo e nessun rilievo può essere assegnato alle specifiche appartenenze identitarie del singolo soggetto. Non c'è posto, dunque, per le differenze culturali invocate dall'imputato che non meritano alcun rilievo giuridico.

Accanto all'oggetto anche il metodo richiede di essere specificato. Questo studio, infatti, si servirà di un luogo d'analisi privilegiato: non i parlamenti e neppure i consessi dottrinari, ma le aule di giustizia, siano esse quelle caotiche dei tribunali di primo grado oppure quelle solenni delle corti supreme. La ragione è semplice e sta nel fatto che a doversi occupare della questione della diversità culturale sono proprio i giudici; sono i giudici infatti, che ultimamente, in tutto il mondo, stanno sperimentando una nuova argomentazione difensiva, in cui l'imputato chiede il

² Si vedano in particolare, a titolo meramente esemplificativo, i pluricitati scritti di S. Moller Okin, *Is multiculturalism bad for women?*, in *Is multiculturalism bad for women?*, J. Cohen-M. Howard- M. C. Nussbaum (a cura di), Princeton University Press, 1999 e di B. Barry, *Culture and Equality. An egalitarian critique of multiculturalism*, Polity Press, 2001. Ovviamente all'interno della corrente femminista così come di quella liberale è dato registrare anche voci differenti. Si veda in proposito: Leti Volpp, *Talking “culture”: gender, race, nation and the politics of multiculturalism*, in *Columbia Law Review*, 1996, pp. 1573-1617 e (Mis) *identifying culture: Asian women and the cultural defense*, in *Harvard Women's Law Journal*, 57, 1994; Anne Phillips, *Gender and culture*, Cambridge, 2010 e W. Kymlica, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, 1999.

³ Per un approfondimento circa lo “stereotyping problem” si veda F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit. p. 340 ss (che lo presenta come uno degli “argomenti utilizzati dalla dottrina contraria alla cultural defense” e C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 91 ss.

⁴ A. Shachar, *Demystifying culture*, *I-CON International Journal of Constitutional Law* 10, 2012, p. 435.

riconoscimento del proprio retroterra culturale e dell'incidenza che esso ha avuto sulla condotta criminosa. Su tali basi, viene quindi invocato un trattamento differente rispetto alla generalità dei consociati⁵.

In questo scritto, quindi, la questione relativa ad una compiuta attuazione del principio di uguaglianza e delle sfide che ad esso pone la diversità sarà declinata in questi termini: come dovrebbe rispondere il giudice investito del “cultural claim” dell'imputato per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza? È il caso che il giudice “veda” chi ha di fronte e differenze in base a ciò il suo giudizio oppure il rispetto del principio di uguaglianza vuole che il giudice sia neutrale rispetto alla diversità culturale dell'imputato e tenga la benda che copre gli occhi alla Giustizia accuratamente legata?

Per rispondere a queste domande, mi servirò delle ricerche condotte sulle argomentazioni rese da giudici inglesi e italiani in alcuni casi di reati culturalmente motivati decisi tra il 1993 e il 2013. Dopo aver sinteticamente presentato la metodologia con cui la ricerca è stata sviluppata, illustrerò i dati rinvenuti e procederò alla loro analisi.

Il risultato che le evidenze emerse consegnano è che quella della neutralità culturale non sembra essere l'opzione da preferire. La casistica presentata sembra infatti smentirne l'assunto (“tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge”) per svelare invece le disuguaglianze che essa produce. La stessa cosa deve dirsi per i cosiddetti “effetti sociali negativi” prodotti dalla spendita dell'argomento culturale, rispetto ai quali l'opzione della neutralità culturale non assicura automatico riparo. Epurare il processo da ogni considerazione per la cultura dell'imputato, insomma, non pare garantire automaticamente la compiuta ed effettiva realizzazione del principio di uguaglianza.

La ragione di ciò, che prenderà sostanza via via grazie ai casi raccolti, sta nell'ineliminabile bias culturale che caratterizza ogni singolo ordinamento giuridico così come ogni singolo giudicante. Nel laboratorio normativo, infatti, la fattispecie viene costruita sulla base di quell'unico soggetto di diritto che è espressione dello sguardo della maggioranza⁶. E, d'altra parte, non si può ignorare che l'atto interpretativo compiuto dal giudice, nella continua ridefinizione e rideterminazione dei

⁵ Sulla questione del pluralismo culturale e del riconoscimento delle differenze si veda C. Sartoretti, *Multiculturalismo e immigrazione in Europa: spunti di riflessione*, su Federalismi.it, 21/2012 nonché C. Di Marco, *Il multiculturalismo alla prova della democrazia occidentale. I diritti degli stranieri nei territori di accoglienza*, in Federalismi.it, 1/2012.

⁶ Si veda in proposito il bell'articolo di M. Nicolini, F. Palermo, *For a new semantic of difference: cultural exception and the Law*, in *Pòlemos. Journal of Law, Literature and Culture*, vol 8, n. 1, 2014, p. 95 ss.

significati normativi e della loro portata, si nutra di tutta una serie di fattori che ricomprendono il senso comune e le posizioni ideologiche personali del soggetto giudicante⁷.

Di fronte a questa “asimmetria originale”, sembra affacciarsi piuttosto, una differente soluzione che invoca ragionamenti più trasparenti e consapevoli rispetto al fattore culturale da parte di giudici e legislatori (e, più in generale, di ogni operatore del diritto).

2. Qualche indicazione metodologica

Prima di illustrare le evidenze emerse si rende tuttavia opportuno spendere qualche parola su come queste sentenze sono state prima selezionate e poi, successivamente, schedate. Innanzitutto, per ciò che concerne il primo punto si è preferito, in linea con la scelta già perseguita da altri autori⁸, non costruire una definizione “a priori” del concetto di cultura. Anche in considerazione degli obiettivi di questo studio (teso non ad una ricognizione teorico-sistematica della categoria “reato culturale” ma piuttosto ad un’analisi di come essa venga concretamente maneggiata dai giudici) sono stati inclusi tutti i casi in cui è stata profilata (per affermarla o escluderla) la sussistenza di un condizionamento culturale sulla condotta illecita dell’imputato. Il requisito necessario, a tal fine, è stato rinvenuto nel riferimento nel corpo della sentenza al carattere culturale del reato, a prescindere che esso sia stato introdotto dalla difesa o dallo stesso giudice⁹ e a prescindere che esso sia stato poi effettivamente accertato o meno. Al tempo stesso il campo d’indagine è stato delimitato come segue: tra i molteplici riferimenti alla cultura contenuti nelle sentenze sono stati espunti sia i condizionamenti culturali di tipo “subculturale” che quelli coincidenti con l’ideologia del singolo¹⁰. Dall’altro lato, invece, si è

⁷ È interessante quanto svela a tale proposito proprio un magistrato, con riferimento ai casi giurisprudenziali riguardanti imputati di etnia rom: S. Governatori, La “debolezza dei rom di fronte al diritto: spunti dall’esperienza di un giudice, in Stato di diritto e identità rom, A. Simoni (a cura di), 169, dove scrive: “per quanto ci si sforzi di essere imparziali, il giudice risente di condizionamenti socio-ambientali, di stereotipi culturali, di preferenze o ripulse personali. In una parola di pregiudizi sia in sede di applicazione della norma al caso concreto sia nel percorso logico-ricostruttivo diretto a vagliare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Ciò si traduce in decisioni il cui effetto non rimane circoscritto al caso concreto ma si riverbera sul più ampio piano sociale”.

⁸ I. Ruggiu, Il giudice antropologo, cit., p. 54 ss., E. M. Chiu, Culture as justification not excuse, *American Criminal Law Review*, Vol. 43, No. 4, p. 1317.

⁹ Merita chiarire a tal proposito che la ricerca si è limitata ad analizzare esclusivamente il testo della sentenza. Non sono stati consultati, invece, i fascicoli di parte e d’ufficio relativi alla causa, e neppure si è assistito alle relative udienze.

¹⁰ Per una definizione di “subcultura” si veda A. Rivera, voce “Cultura”, in R. Gallissot-M. Kilani-A. Rivera, *L’imbroglio etnico*, Bari, 2001, p. 81. Il riferimento va in particolare alle ipotesi di “subcultura” giovanile o gay. Questi riferimenti non sono stati considerati all’interno di questa analisi. Per le medesime ragioni (di delimitazione del campo d’indagine) sono stati espunti anche i condizionamenti derivanti dall’appartenenza a sette religiose o ad associazioni mafiose. È stato invece eliminato dal focus

adottata una nozione di “minoranza” incentrata sul rapporto di marginalità/esclusione rispetto alla comunità maggioritaria. In questo lavoro, si intende “dominante” “la cultura che provvede la base ideologica del codice penale e delle norme penali in ragione delle quali il soggetto è sotto processo”¹¹. Coerentemente con questa opzione non sono state escluse dal campo d’indagine le c.d. “minoranze nazionali”, ovverosia quelle comunità che, pur non presentando una cittadinanza differente, tuttavia non condividono i valori e la cultura che informa l’ordinamento giuridico in cui esse sono nate e vissute da sempre¹².

Una volta delimitato il campo d’indagine, sono state definite le modalità di ricerca. Per ciò che riguarda i casi italiani, lo studio è partito innanzitutto dai principali database giuridici nazionali che sono stati interrogati sia attraverso le parole chiave che attraverso gli istituti e gli articoli del codice penale tradizionalmente affiancati ai reati culturali¹³. Successivamente, al fine di diversificare le strategie di ricerca, sono state consultate anche le principali riviste giuridiche nazionali di settore sia cartacee che on line¹⁴. All’esito dei passaggi appena esemplificati sono stati analizzati migliaia di casi. La definizione di “reato culturale” stabilita come rilevante ai nostri fini ha successivamente imposto una massiccia scrematura al termine della quale i casi studio si sono ridotti a 68¹⁵.

dell’indagine il condizionamento culturale coincidente con l’ideologia del singolo, dunque con autonome convinzioni individuali. In questo caso, infatti, si assiste a dinamiche differenti rispetto a quelle più spiccatamente culturali, segnate dai processi di apprendimento e soprattutto di meta-apprendimento che il soggetto conosce, sviluppa, consolida all’interno/attraverso il suo gruppo di riferimento. Si veda per un approfondimento S. N. Balagangadhara, *Reconceptualizing Inda Studies*, Oxford, 2012.

¹¹ J. Van Broeck, *Cultural defense and culturally motivated crimes*, in *Eur. J. Crime*, vol. 9/1, 2001, p. 5.

¹² Questa scelta è stata determinata da due importanti obiettivi: per un verso, la necessità di abbandonare il paradigma etnico e, per altro verso, abbracciare un criterio decisamente relazionale che consentisse di iscrivere la tematica dei “reati culturali” nella dialettica di subordinazione e disuguaglianza che, a mio avviso, più le appartiene. Favorevoli all’inclusione tra i casi studio anche delle ipotesi che coinvolgono membri delle minoranze c.d. “nazionali”, si veda I. Ruggiu, *Il giudice antropologo*, Roma, 2012, p. 54 ss. e E. Olivito, *Minoranze culturali e identità multiple. I diritti dei soggetti vulnerabili*, Roma, 2006, p. 28.

¹³ Qui la ricerca si è servita dei risultati delle ricerche già condotte in materia. Si veda in particolare F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, Milano, 2010, ma anche, in ambito internazionale, A.D. Renteln, *The cultural defence*, Oxford University Press, 2004.

¹⁴ Con riferimento alle banche dati on line sono state utilizzate le seguenti: Italgure, De Jure e Lexis Nexis. per ciò che concerne le riviste invece sono state consultate: *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, *Questione giustizia*, *Cassazione penale*, *Famiglia e diritto*. La ricerca non ha escluso dall’analisi la consultazione delle più affidabili riviste giuridiche esistenti sul web, e, in particolare www.penalecontemporaneo.it; www.neldiritto.it; www.immigrazione.biz; www.immigrazione.it , www.stranieri.it . È stato, poi, consultato il sito web dell’OLIR (Osservatorio delle libertà e delle istituzioni religiose). Infine, si è fatto ricorso alla rete ASGI (associazione di studi giuridici sull’immigrazione) attraverso un appello pubblicamente rivolto a tutti i soci (tra cui professori, avvocati, magistrati), volto alla segnalazione di sentenze e casi relativi ai reati culturali durante l’arco temporale predetto.

¹⁵ Occorre mettere in guardia chi legge rispetto alla circostanza che numerose sentenze di primo e secondo grado in Italia non sono pubblicate. Occorre altresì precisare che le sentenze selezionate sono 67: una



Per ciò che concerne invece i casi inglesi, sulla falsariga della ricerca condotta sulla giurisprudenza italiana, la raccolta è partita, in prima battuta, dai principali database giuridici inglesi (West Law e LexisNexis) interrogati sia attraverso le parole chiave che attraverso gli istituti e gli articoli del codice penale tradizionalmente affiancati ai reati culturali. Sono state poi utilizzate anche fonti differenti, tra cui articoli dottrinari nonché capitoli di opere collettanee¹⁶, il sito web del “Crown Prosecution Service”¹⁷, le indicazioni emerse dalle interviste effettuate ad avvocati, studiosi ed esponenti di associazioni coinvolte, in vario modo e con diversi focus, nella tutela e advocacy dei diritti delle minoranze.

Anche con riferimento alle Corti inglesi, sono stati utilizzati solo i casi che presentavano una traccia chiara ed esplicita dell'utilizzo da parte della difesa (o dal giudice) dell'argomento culturale. Le sentenze così reperite sono state in tutto 18 (un numero di gran lunga inferiore ai risultati prodotti dalla ricerca in Italia). Di questo dato si darà conto in seguito; adesso, illustrata sinteticamente la metodologia utilizzata ai fini della ricerca empirica, non resta che riportare (e successivamente commentare) i dati emersi dall'analisi delle sentenze che qui interessano.

medesima sentenza (Ufficio indagini preliminari Milano, 25.10.2000) infatti è stata considerata due volte dal momento che contiene al proprio interno due diverse fattispecie delittuose contestate a due soggetti diversi (lesioni aggravate e omicidio) riunite per ragioni di connessione in un unico procedimento e risolte con due differenti argomentazioni e output decisori (con particolare riferimento all'aggravante dei futuri motivi, ritenuti sussistenti solo con riferimento al secondo delitto)..

¹⁶ Il panorama dottrinario inglese, a differenza di quello italiano, non ha offerto alcuna monografia incentrata sul tema.

¹⁷ The Crown Prosecution Service è la principale autorità pubblica incaricata di avviare l'azione penale (che nel sistema penale inglese, vale la pena ricordarlo, non è obbligatoria). Vale la pena evidenziare, a tal proposito, come i risultati ottenuti con questo metodo di ricerca abbiano riguardato principalmente i reati culturali di mutilazioni genitali femminili e “honour killing” da qualche tempo oggetto di vivaci dibattiti e al centro di una campagna di sensibilizzazione indetta dal governo inglese contro la violenza sulle donne dal titolo “Ending violence against women and girls in UK” che ha condotto alla creazione di diversi summit di risonanza internazionale e a modifiche legislative. I contenuti sono facilmente reperibili sulla seguente pagina web: <https://www.gov.uk/government/policies/ending-violence-against-women-and-girls-in-the-uk>. In ogni caso il tema sarà oggetto di una più ampia approfondita trattazione nel paragrafo successivo.

3. L' approccio "cultural blind": la casistica inglese, il patriarcato e come la disuguaglianza può ammantarsi di neutralità

Parlare di approccio "culturalmente neutrale" – o "cultural blind" per doppiare l'espressione coniata dai Critical Race theorists¹⁸ – potrebbe sembrare inappropriato con riferimento all'Inghilterra, spesso citata da alcuni autori come esempio europeo di multiculturalismo¹⁹. Tuttavia, sembra proprio che ultimamente la politica inglese abbia definitivamente dismesso le dichiarazioni ufficiali favorevoli al pluralismo culturale²⁰ per intraprendere tutt'altra direzione. Particolarmente eloquente in tal senso è il discorso di insediamento di Cameron che dichiarò nel 2011 il "fallimento della politica multicultural" nel Regno Unito²¹.

In linea con quanto appena esposto, la ricerca condotta in Inghilterra mostra piuttosto come l'asetticità rispetto al dato culturale delle corti giudiziarie inglesi vanti una tale diffusione e solidità teorica da rendere quest'opzione particolarmente consapevole, sistematica e strutturata (a differenza di quello che, come si vedrà successivamente si registra in Italia). La riprova di questo dato viene innanzitutto dalla sparuta casistica in punto di "reati culturali" rinvenuta nel contesto inglese. I casi rilevanti che è stato possibile reperire, infatti, sono appena 18. Ciò che sorprende, in particolare, è che l'argomento culturale risulta latitante anche nei casi che presentano condotte, in astratto, marcatamente caratterizzate in senso culturale (si pensi in proposito alla circoncisione oppure ai c.d. "delitti d'onore").

Certo la mancanza di sentenze inglesi sui "reati culturali" è un dato che richiederebbe adeguate verifiche, sia pure solo per la circostanza – non di poco conto – per cui le sentenze di primo

¹⁸ La Critical Race Theory analizza i modi e le forme con cui il diritto è intervenuto nella costruzione e nella conservazione delle discriminazioni razziali. Essi si oppongono dunque alla sopposta "neutralità dell'ordinamento", alla sua "color blindness", che viene descritta come "un'aspirazione, piuttosto che una descrizione della realtà". Crf. K. Thomas, G. Zanetti, Legge, razza, diritti. *La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, cit., p. 195 e 58.

¹⁹ Si veda in tal senso, tra gli altri, A. Bernardi, *Modelli penali e società multiculturali*, Torino, 2006, p. 86ss. che indica l'Inghilterra come bandiera del multiculturalismo. Multiculturalismo che, invero, trova un riconoscimento di novero costituzionale, in altri paesi come il Canada o il Messico e l'Equador.

²⁰ S. Poulter, *Ethnicity, Law and Human rights. The English experience*, Oxford, 1998. Particolarmente eloquente in tal senso è un report del Ministero dell'Interno, del 1995 (13th Uk Periodic report to the UN Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination relating to the Period up to 31 July 1994) richiamato dall'autore, in cui il Governo dichiara non solo che intende incrementare e promuovere la partecipazione delle minoranze etniche alla vita economica, politica e sociale del Paese, ma che intende farlo assicurando loro il mantenimento della "propria cultura, tradizione, linguaggio e valori" (p. 18).

²¹ "State multiculturalism has failed, says David Cameron" Si veda la notizia su <http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994>. Non si può non sottolineare come il ministro nel suo discorso metta, discutibilmente, in relazione, il fenomeno del multiculturalismo con quello dell'estremismo islamico. In proposito, si veda pure lo scritto di S. Angeletti, *Il discorso di David Cameron riaccende il dibattito sul multiculturalismo*, in *Federalismi.it*, n. 5/2011.

grado in Inghilterra non sono pubblicate. È vero però, al tempo stesso, che questo dato sembra trovare il conforto anche di altre inferenze indiziarie. Una prima conferma, in particolare, viene proprio dalla dottrina inglese che osserva come la giurisprudenza in Inghilterra sia sempre stata poco incline ad attribuire riconoscimento al diritto delle minoranze di esercitare le proprie tradizioni e pratiche culturali²². Sempre la letteratura specialistica inglese fornisce poi un ulteriore riscontro. Se si fa eccezione per un testo antesignano in materia (si tratta del libro intitolato “English law and ethnic minority customs” che Sebastian Poulter pubblicava già nel 1986²³) non è dato rinvenire nel panorama dottrinario inglese molti altri esempi di trattazioni incentrate esclusivamente sul tema dei reati culturali, o della cultural defense e del loro spazio all’interno dell’ordinamento giuridico²⁴.

D'altra parte – e qui si chiudono i richiami probatori – il dato circa la mancanza di sentenze “sensibili” al fattore culturale in Inghilterra, sembra allinearsi ad una tendenza che è possibile riscontrare anche sul piano normativo e nel discorso pubblico e istituzionale anglosassone²⁵. Il discorso che si fa strada (nell’arena pubblica, così come in Parlamento, e nelle Corti) è teso a disvelare come dietro certi comportamenti, pratiche, condotte, qualificate come “culturali” vi sia

²² A. Phillips, *When culture means gender: issues of cultural defence in the English Courts*, in *Modern Law Review*, 66 (4), 2003, p. 510-531; H. Power, *Provocation and Culture*, in *Criminal Law Review*, 2006, 881, riferisce come nel Regno Unito sia possibile individuare appena “una manciata” di sentenze che facciano espresso riferimento al fattore culturale; C. Bakalis, *The religion of the offender and the concept of equality in the sentencing process*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, 2013, 2, 2, 440-461 dove, a pag. 444, si afferma (trad. mia) “il riconoscimento di una tale difesa (ndr culturale) non è mai stata presa seriamente in considerazione nel Regno Unito e anzi è stata oggetto, qui e dappertutto, di numerose critiche”. E ancora, a pag. 443, afferma altresì come il numero delle sentenze pubblicate che comprendano un riferimento alle convinzioni religiose del reo sono numericamente limitate. Ma si veda anche la trattazione di G. R Woodman, eloquentemente intitolata “The cultural defence in English Common Law: the Potential for Development” in *Multicultural Jurisdiction*, M. C. Foblets-A. Dundes Renteln (edited by), 2009 p. 7-34.

²³ La dichiarazione dell’autrice è fatta nell’Introduzione di una delle monografie più importanti sul tema dei “reati culturali”: A. D. Renteln, *The cultural defence*, Oxford University Press, 2004.

²⁴ L’osservazione trova diretta conferma in G. R Woodman, “The cultural defence in English Common Law: the Potential for Development” in *Multicultural Jurisdiction*, M. C. Foblets-A. Dundes Renteln (edited by), cit, p. 18 dove l’autore si preoccupa di evidenziare, in particolare, come in Inghilterra non vi sia letteratura che consideri l’ipotesi di una cultural defence per i reati cosiddetti d’onore e in particolare per gli “honour killings”.

²⁵ Questa tendenza è fortemente supportata dalla lobby di una certa parte dell’associazionismo femminista inglese. Si veda per tutte l’associazione inglese “One law for all” (sito web <http://www.onelawforall.org.uk/>), ma la tendenza è comune anche ad altri paesi europei dove una parte del movimento femminista ha guidato un attacco generalizzato al multiculturalismo come sinonimo di frammentarizzazione della società. Si pensi ad esempio alla femminista francese Elisabeth Badinter e ad associazioni come “mi putes ni soumises” che da tempo sostengono come il multiculturalismo rappresenti una pericolosa minaccia al genere femminile. Si veda a tal proposito B. Casalini, *Immigrazione, islamofobia e manipolazione politica delle questioni di genere*, in *Cosmopolis*, 2, 2010, p. 146 ss.



piuttosto orrore, violenza, abuso. La dimensione culturale viene così scalzata da quella di genere ed eliminata tout court.

Una chiara riprova di ciò è fornita innanzitutto dal discorso politico. Il riferimento va, in particolare, al Girl Summit²⁶, tenutosi il 22 luglio 2014 al culmine di un processo di advocacy avviato da tempo dall' associazionismo femminista inglese²⁷. In quest'occasione la ferma condanna delle mutilazioni genitali femminili – ma lo stesso potrebbe dirsi anche per il matrimonio precoce, forzato e combinato – ha visto esponenti del Governo ma anche leader delle comunità locali e religiose presentare le medesime ragioni: occorre mostrare la mutilazione genitale femminile per quello che è, ovvero “violenza sui bambini”²⁸. Così, gli obiettivi di

²⁶ Il processo di cui si tratta va iscritto all'interno di un progetto politico più ampio dal titolo “Porre fine alla violenza su donne e ragazze in Uk” che, tra le varie azioni, ricomprende anche la “lotta dichiarata” nei confronti di pratiche quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati. Per maggiori informazioni si veda la seguente pagine del Governo inglese: <https://www.gov.uk/government/policies/ending-violence-against-women-and-girls-in-the-uk#bills-and-legislation>

²⁷ La mozione ha raccolto numerosissime voci come quella della British Association of Women in Policing (BAWP) e del Bar Human Rights Committee che hanno elaborato appositi reports. Particolarmente eloquente è soprattutto il report dell’“Home Affairs Committee” il quale sottolinea come il rispetto degli obblighi internazionali imponga l'adozione di misure positive che vadano ben al di là della mera criminalizzazione.

²⁸ Si veda, in particolare un documento del Servizio Sanitario Nazionale (accompagnato anche da un cortometraggio, intitolato “la mutilazione genitale femminile praticata sulla tua bambina è una violenza”) dove si afferma che “sebbene la mutilazione genitale femminile sia spesso vista come un atto d'amore piuttosto che di crudeltà, provoca danni significativi e rappresenta una violenza fisica e psicologica. La mutilazione genitale femminile è considerata una violenza sui bambini nel Regno Unito”. Nei termini sopra descritti si esprime, anche, ad esempio, il ministro per lo Sviluppo Internazionale L. Featherstone: “We will not see an end to FGM in the UK unless the practice is eliminated worldwide. This will take a grassroots movement across Africa that can change attitudes and help communities see FGM for what it is: child abuse” su <https://www.gov.uk/government/news/new-government-measures-to-end-fgm>. Negli stessi termini, anche il report “Tackling female genital mutilation in UK” realizzato congiuntamente da una coalizione di operatori sanitari, dove tale messaggio ricorre in più luoghi. In particolare, la prima raccomandazione che ricorre è l'imperativo: “tratta la mutilazione genitale femminile come violenza”; inoltre, si afferma come “la FGM è collegata al controllo della sessualità femminile e a norme sociali fondate sul genere collegate alla possibilità di contrarre matrimonio” (pag. 9). Tuttavia vi è anche un riferimento alla logica della “contrapposizione” della FGM ai diritti (si veda ad esempio p. 10, dove si afferma che il diritto a manifestare il proprio credo è sottoposto a quei limiti necessari alla tutela dei diritti fondamentali, di conseguenza, ragioni di natura sociale e culturale non possono giustificare la mutilazione genitale femminile).

Il report è consultabile su http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Intercollegiate_FGM_report.pdf.

Per un approfondimento circa i rapporti tra i diritti umani fondamentali e le tradizioni culturali e la possibilità di una possibile coesistenza, si veda l'interessante contributo di Narciso Leandro Xavier Baez, Globalizzazione e diritti umani: i problemi del multiculturalismo, in *Federalismi.it*, 15/2013.



maggior efficacia dell'azione penale in questo campo²⁹, e di maggior prevenzione³⁰, sono stati promossi anche attraverso una campagna comunicativa volta a sottolineare come la mutilazione genitale femminile “is not culture but abuse”³¹.

Ebbene, questo approccio di “neutralità culturale” – bisogna darne conto – presenta un vantaggio enorme, dimostrandosi perfettamente in linea con la lezione tante volte ribadita dagli antropologi per cui la cultura non può essere ricondotta ad uno spazio o ad un tempo rigidamente delimitato. La cultura, infatti, è un flusso continuo, un movimento dinamico caratterizzato da una fitta dialettica tra struttura e storia, staticità e dinamicità. Pensare invece alla cultura come ad un sistema cristallizzato, totalizzante e uniforme, perfettamente descrivibile, è un vistoso errore epistemico determinato dalla confusione tra “agente sociale” e “osservatore sociale” (che necessariamente deve usare categorie omogenee e totalizzanti per poter descrivere e controllare i fenomeni oggetto di studio)³². L'approccio della “neutralità culturale”, invece, nell'operare un esercizio di continuo sospetto rispetto alla “spiegazione culturale” dei fenomeni, ha il merito di presentare la cultura come un qualcosa di fluido, mobile, plasmato dal singolo

²⁹ Nel marzo del 2014 la BBC la notizia della prima persecuzione in materia di mutilazioni genitali femminili su <http://www.bbc.co.uk/news/uk-26681364>; dove si sottolinea, per converso, come in altri Paesi, privi di apposita legislazione come la Francia vi siano state più di un centinaio di giudizi.

³⁰ A tal proposito, è stata promossa una consultazione popolare che ha l'obiettivo di raccogliere il parere di “quanti vogliono prevenire la pratica delle mutilazioni genitali femminili” (esperti del terzo settore, ma anche giudici, avvocati e vittime) con riferimento alla possibile introduzione nell'ordinamento inglese di una misura di protezione di carattere civile. Gli esempi, attinti dalle misure di carattere civile già vigenti in altri campi dell'ordinamento, vanno dal c.d. “prohibited steps order”, (volto a “prevenire” la commissione di una FGM ad esempio attraverso l'emanazione di un ordine che vieti ai genitori di espatriare la figlia) al “non-molestation order” (un ordine di protezione già in vigore nei casi di violenza domestica). Detta consultazione, inaugurata il 22 luglio, si chiuderà il 19 agosto. Per leggere la versione integrale della consultazione si veda la seguente pagina web: <https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/female-genital-mutilation-proposal-to-introduce-a>. È stata annunciata, inoltre, l'attivazione di una serie di corsi di formazione per insegnanti che dovranno portare avanti, nelle scuole primarie e secondarie delle città “più a rischio”, un programma di informazione, discussione e sensibilizzazione sui pericoli della mutilazione genitale femminile, che diventerà parte integrante e obbligatoria dei curricula scolastici. Si veda in proposito: “Pupils will be taught about FGM in high-risk areas, pledges Clegg”, 28 May 2014, Evening Standard, p.4.

³¹ Sono questi i termini in cui si esprime il report già menzionato: “Tackling female genital mutilation in UK” Il report è consultabile su http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Intercollegiate_FGM_report.pdf.

³² S. Benhabib, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Bologna, 2001, p. 26 ss. dove l'autrice spiega come da una prospettiva interna la cultura si presenti attraverso descrizioni narrative contrastanti, molteplici, dovute a) alla duplicità ermeneutica di atto e parola; b) al fatto che gli “osservatori sociali” necessariamente debbano aggiungere al piano fattuale anche un piano valutativo. L'autrice invita, poi, a sostituire al paradigma del multiculturalismo a mosaico in cui ogni cultura è precisamente individuata e separata dalle altre come singole tessere di un mosaico, quello della negoziazione continua.

individuo e continuamente ridisegnato delle sue invenzioni, dei suoi desideri, delle sue reinterpretazioni.

Ciò detto, però, bisogna chiedersi pure: siamo sicuri che la scelta della neutralità culturale sia da preferire? Siamo sicuri che essa sia quella più idonea ad assicurare il rispetto del principio di uguaglianza? Vediamo cosa hanno da dire su questo punto le evidenze fornite dalla casistica raccolta.

4. “Non è di cultura che si sta parlando”: la strategia della “ridefinizione”

Si è già detto che i casi inglesi che presentano la spendita dell’argomento culturale da parte della difesa sono veramente pochi, ma cosa accade quando il fattore culturale viene invocato dall’imputato al fine di ottenere una diversa quantificazione della sanzione? Come rispondono i giudici di fronte ad una simile istanza? I casi raccolti mostrano come l’argomento culturale, pure chiaramente messo in gioco dalla difesa, venga sistematicamente neutralizzato dai giudici che spesso non si fanno carico della questione, ma la liquidano utilizzando altre strategie, ancora più sottili. Nei casi che ci si appresta a commentare, infatti, l’argomento culturale viene surrettiziamente espunto dal dibattito attraverso la sua ridefinizione: non si tratta di cultura ma di qualcos’altro, affermano i giudici. Questo qualcos’altro, sebbene assuma i tratti di volta in volta più disparati, ma sempre afferenti al paradigma paternalistico (soprattutto a quelle di “controllo”/“onore”/ “vendetta”) risponde alla medesima logica: ridurre drasticamente l’ambito di azione di questa categoria estromettendola dal processo.

Il background culturale chiamato in causa a spiegare il comportamento dell’imputato, per consentirne una diversa lettura, funzionale ad una riduzione della sanzione, viene restituito dalla sentenza completamente distorto e trasformato, “ridefinito” appunto, quasi fosse un abito stinto o ristretto all’esito di un lavaggio inaccurato. L’argomento culturale così trasformato, diventa per l’imputato un’arma a doppio taglio. L’obiettivo dei giudici, infatti, non è quello di comprendere le molteplici sfaccettature del caso, quanto piuttosto eliminare tout court la cultura dal discorso giudiziale: “non c’è cultura nella violenza” si ripete.

Questo processo, ad esempio, è ben illustrato dalla sentenza Regina v B, resa dalla Court of Appeal il 12 febbraio 2010. Questi i fatti: B., l’appellante, è stata condannata per il reato di cui alla section 10 (1) del Sexual Offences Act del 2003, per aver indotto la figlia V., non ancora



sedicenne, ad avere rapporti sessuali³³. La ragione viene chiaramente spiegata nel corpo della sentenza: B. viene a sapere che la figlia ha una relazione con un ragazzo della scuola e poiché disapprova questa relazione, dopo essersi consultata con alcuni parenti uomini – lei è rimasta vedova –, decide di organizzare alla figlia un matrimonio combinato, celebrato qualche tempo dopo secondo le leggi della tradizione. Appena due mesi dopo il matrimonio, però, lo sposo, più che trentenne, comincia a maltrattare V. La relazione tra i due si conclude poco tempo dopo. Il caso viene però portato all'attenzione della polizia nei mesi successivi, nel momento in cui V., intrapresa un'altra relazione teme che la madre possa decidere di “combinarle” un nuovo matrimonio e si confida con il personale della scuola.

B., l'imputata, proviene da un villaggio rurale del Bangladesh, è analfabeta e, all'età di 15 anni, ha contratto anche lei un matrimonio combinato. Alla luce delle circostanze del caso concreto, e in particolare del retroterra culturale di B., la difesa invita la giuria e il giudice a considerare quanto posto in essere dalla donna come una condotta per lei normale, “naturale”³⁴, espressione di puro amore filiale. In altre parole, B. ha fatto quello che ha fatto “out of love for her daughter and in what she believed to be her best interest”³⁵. Tuttavia, il report rilasciato dal Probation Office³⁶, cui il giudice sceglie di aderire in toto, è di diverso avviso: non di amore si tratta ma di controllo, “Mrs. B. è stata motivata dal bisogno di controllare la figlia”, che l'ha portata a pensare che il matrimonio, e i rapporti sessuali che ovviamente ne sarebbero conseguiti, fossero la cosa migliore per lei. Dunque, “il bisogno di far salve le apparenze e di controllare i suoi figli in un modo attento alla tradizione, ma al tempo stesso eccessivo, hanno condotto alla commissione di tali reati”. D'altra parte la medesima considerazione era stata già effettuata dal giudice di prima

³³ Più esattamente la section 10 (1) del Sexual Offences Act 2003, rubricato “Causing or inciting a child to engage in sexual activity”, ovvero “indurre o istigare un minore ad avere dei rapporti sessuali” punisce la condotta di chi, all'età di 18 anni o superiore ai 18 anni “a) intenzionalmente induce o istiga una persona (B) ad avere dei rapporti e b) questi rapporti sono di natura sessuale e c) B ha età inferiore ai 16 anni e A non ha ragionevolmente creduto che B avesse 16 anni o più di 16 anni ovvero B ha età inferiore ai 13 anni, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>

³⁴ Regina v B, Court of Appeal Criminal Division, 12 febbraio 2010, [2010] EWCA Crim 315, par. 11.

³⁵ Idem, par. 11.

³⁶ Il Probation Service, nel Regno Unito, si preoccupa principalmente di fare da “supervisore” durante l'applicazione delle pene alternative (sentences in the community, che solitamente – ma non solo – impongono a colui che ha commesso il reato di effettuare delle attività a favore della comunità). A differenza che in Italia, però, (dove il Probation Service interviene solo dopo che la sentenza è stata emessa e si occupa essenzialmente dell'applicazione delle misure alternative) esso ricopre un'importante funzione anche prima del processo. Esso infatti è chiamato a redigere un report prima che la sentenza venga emessa al fine di aiutare il giudice nella complessa operazione di determinazione della pena. Si veda per un approfondimento la seguente pubblicazione del parlamento inglese: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmjust/519/519i.pdf>

istanza secondo cui il matrimonio era stato usato da B. come “strumento di controllo della figlia V.”³⁷.

La medesima operazione di radicale epurazione del dato culturale dall'aula giudiziaria si riscontra con una certa sistematicità anche con riferimento ad un'altra fattispecie penale: l'omicidio d'onore i cui casi, in Inghilterra, difficilmente conoscono la spendita dell'argomento culturale. A tale proposito, una notazione innanzitutto si rende necessaria. Deve essere sottolineato, infatti, e ciò è eloquente pure dell'approccio giudiziale che si sta per presentare, che nel Regno Unito la dizione “omicidio d'onore” (Honour killing) non compare mai. La ragione è presto detta ed è ben illustrata dalle parole di Lord Justice Hughes, vice presidente della Corte d'Appello (sezione penale) nel caso Regina v Chomir Ali³⁸. Egli, nel far riferimento alla vicenda alla base del caso, ringrazia gli avvocati difensori per non aver mai utilizzato l'espressione “reato d'onore”. Sarebbe stata una descrizione dei fatti “fuorviante”, dal momento che “non c'è onore in un evento come questo”, spiega il giudice, che piuttosto sintetizza i fatti come segue: si è trattato di un omicidio commesso ai danni di un giovane uomo, “colpevole” di intrattenere una relazione con una ragazza della sua età. I fratelli e il padre di quest'ultima (il coinvolgimento del padre – appellante – nell'omicidio è quanto in discussione nel procedimento penale *de quo*) l'hanno ucciso perché erano contrari a questa relazione.

Il difensore dell'imputato contesta come nel giudizio di primo grado la decisione della giuria che ha ritenuto il padre responsabile dell'omicidio si sia basata su un mero stereotipo: l'appellante è stato visto come un padre rigido e severo che ha imposto alla figlia il suo controllo totale. Di converso, l'iniziale disapprovazione che l'imputato aveva manifestato per la relazione della figlia avrebbe poi ceduto il passo all'accettazione. Lo dimostrerebbe in particolare il tempo trascorso (circa un mese) tra il momento in cui la figlia avrebbe fatto ritorno alla casa di famiglia (dopo aver scoperto di essere rimasta incinta) e l'omicidio. Il giudice tuttavia, decide di confermare la decisione della giuria e il mese di tempo intercorso prima dell'omicidio viene assunto a riprova di una differente ricostruzione: il tempo necessario a preparare un piano di vendetta.

Vendetta e controllo, d'altra parte, sono pure i termini con cui viene analizzato e “decifrato” anche un altro caso di “omicidio d'onore”: Regina v Faqir Mohammed, decisa dalla Corte d'Appello, sezione penale, il 13 luglio 2005³⁹. L'imputato, già condannato all'ergastolo, è accusato di avere ucciso la figlia Shahida dopo averla trovata in camera da letto con un uomo con cui la

³⁷ (trad. mia) Si vedano i paragrafi 12 per le dichiarazioni del Probation Office, e 10 per il riferimento alla sentenza di primo grado.

³⁸ Regina v Chomir Ali, 31 March 2011, Court of Appeal Criminal Division, [2011] EWCA Crim 1011.

³⁹ Regina v Faqir Mohammed, Court of Appeal, 13 July 2005, [2005] EWCA Crim 1880.



stessa aveva una relazione da qualche tempo. Interrogato, Faqir Mohammed offre le seguenti ragioni: “è nella nostra religione. È scritto nel libro sacro, il Corano, che fuori dal matrimonio uomo e donna non possono dormire insieme nello stesso letto”. E alla domanda “Lei è solito perdere il controllo?” Faqir Mohammed risponde “non in questo modo, ma se qualcosa di questo tipo accade, io non posso essere chiamato musulmano; io che per tre volte sono andato in pellegrinaggio in Arabia Saudita”. Quella prospettata è, in sostanza, l’esimente della “provocazione”: egli, devoto musulmano, è stato disonorato dal momento che la figlia non avrebbe dovuto avere una relazione sentimentale qualunque ma contrarre un matrimonio combinato e soprattutto non avrebbe dovuto avere rapporti sessuali prima del matrimonio. La violazione dei suoi dettami culturali e religiosi gli avrebbe dunque fatto perdere il controllo, portandolo ad uccidere Shahida. L’argomento della provocazione, tuttavia, non viene accolto, neppure in secondo grado: “un uomo non può usare come scusa il suo temperamento violento” statuisce il giudice. L’imputato viene dunque dichiarato colpevole di omicidio e condannato all’ergastolo. Il motivo di vendetta, inoltre, è utilizzato da parte del giudicante per spiegare, e così escludere – quantomeno a parole, ma poi non di fatto⁴⁰ – una riduzione della sanzione, in un altro caso di “honour based violence”: R. v Goren⁴¹.

5. Come il sistema giudiziario inglese “mette alle porte” l’approccio culturalmente sensibile

Il modo con cui gli “honour killing” sono presentati in aula e poi nelle sentenze è altamente esemplificativo delle conseguenze dell’utilizzo da parte dei giudici della tecnica della “ridefinizione”, già richiamata in precedenza. I reati d’onore, infatti, vengono immancabilmente ricostruiti in questi termini: essi rappresentano il momento finale di un piano di vendetta, accuratamente premeditato, che spesso vede coinvolta l’intera famiglia; rappresentano, dunque,

⁴⁰ Nell’articolare la decisione, infatti, il giudice mostra dapprima di esser consapevole della motivazione culturale sottesa (nel par. 16 afferma (trad. mia): “è vero che prima dell’attacco c’è un antecedente che per l’appellante fu carico di emozioni” e ancora “è stato evidenziato, inoltre, che ciò che la vittima ha fatto è stato percepito dalla sua comunità come un oltraggio morale”). Il giudice segue poi ad affermare che quella ad oggetto è stata un’aggressione motivata dalla vendetta che dunque merita una pena severa. Infine, “sulla base di tutte le circostanze del caso” (par. 19) giunge tuttavia comunque a ridurre la pena da sette a cinque anni di prigione.

⁴¹ R v Goren, Court of Appeal Criminal Division, 15 febbraio 2001, [2001] EWCA Crim 307

un atto che non è culturale, bensì immancabilmente connesso alla riaffermazione della sovrastruttura patriarcale⁴².

Questa immagine, però, spesso è smentita dalla realtà delle cose. A tal proposito, anzi, viene sottolineato da alcuni studiosi come la lettura in chiave “patriarcale” di tali casi non sarebbe per nulla esaustiva. Alcuni studi empirici condotti sui detenuti turchi accusati di “omicidi d’onore”, infatti, sembrerebbero offrire un quadro molto più complesso circa le dinamiche sottostanti a questi particolari reati. Emergerebbe, in particolare, come nella maggior parte dei casi non risulta esservi alcun indizio di premeditazione o vendetta⁴³. E anche il ruolo giocato dalla comunità di appartenenza non è univoco e sempre uguale. A volte, infatti, la minoranza di appartenenza risulta intervenire prepotentemente a governare il “codice d’onore” che informa questi atti, a trasmetterlo e a rafforzarlo, azionando meccanismi premiali e punitivi. Altre volte, tuttavia, come osservato e documentato da acuti studiosi non pare esservi stata alcuna “comprensione” da parte della minoranza di appartenenza, né vi è elemento dal quale possa inferirsi che tali crimini siano stati “giustificati da nessuno fuorchè da colui che li ha commessi”⁴⁴

Simili osservazioni circa la complessità delle dinamiche sottostanti a questi particolari reati e circa le ragioni culturali che vi riposano dietro sono effettuate anche altrove. Il riferimento va, più precisamente, alle relazioni redatte dagli esperti antropologi chiamati dalla difesa a gettare luce sul retroterra sociale e culturale connesso con la commissione di alcuni reati. Così ad esempio, nel

⁴² Si vedano a tal proposito i report realizzati da Human Rights Watch (Human Rights Watch 2001) e Amnesty International (Honour killings of girls and women, 1999) dove gli honour killing vengono definiti come omicidi commessi dagli uomini della famiglia contro le donne della famiglia.

⁴³ Lo studio di cui si fa riferimento è quello realizzato da R. Dogan, Did the Coroners and Justice Act 2009 get it right? Are all honour killing revenge killings?, in *Punishment & Society*, 2013, 15, 488-514. La ricerca è stata realizzata grazie ai dati empirici ottenuti mediante le interviste condotte con detenuti turchi condannati per omicidio commesso per ragioni di “onore”. Le prigioni visitate tra giugno e novembre 2008 sono state 65. La validità dei dati empirici così ottenuti può essere estesa anche al contesto inglese alla luce dei profondi legami con la comunità originaria intrattenuti dagli immigrati e con il profondo radicamento di questa “cultura d’onore” idonea a resistere anche dinanzi ai molteplici condizionamenti e differenti influssi di una società come quella inglese. (pag. 496-497). Tale circostanza peraltro troverebbe conferma nel considerevole numero di “omicidi d’onore” che tuttora occorrono nel Regno Unito. L’autore da conto altresì delle seguenti ulteriori evidenze: a) emerge in modo molto marcato il dilemma dell’imputato tra le norme dello stato e quelle della comunità di appartenenza; b) l’omicidio non interviene sempre nel momento immediatamente successivo alla perdita di controllo; c) gli imputati spesso dimostrano rimorso per quanto commesso (pag 497-504).

⁴⁴ A. Phillips, *Multiculturalism without culture*, Princeton University Press, 2007, p. 94ss. dove l’autrice fa riferimento al tentativo posto in essere dalla London Metropolitan Police (la polizia “municipale” di Londra) di classificare gli omicidi d’onore per distinguerli rispetto agli altri casi di violenza domestica. Il discrimen in particolare è stato individuato nel fatto che i primi sono tendenzialmente legittimati dalla comunità di appartenenza di vittima e carnefice e rispondono ad un piano di vendetta più che ad un impulso, ad un “ictus” passionale. L’autrice tuttavia fa notare come numerosi casi di honour killing non presentino alcun “piano premeditato” né la legittimazione della comunità.



report antropologico relativo al caso Regina v Ali Goren, redatto dal prof. Roger Ballard⁴⁵, si evidenzia chiaramente come le modalità con cui un “omicidio d’onore” avviene non debbano essere necessariamente ricollegate ad un unico modello. Così, nel caso ad oggetto, secondo l’ipotesi dell’accusa, l’omicidio vedrebbe quale primo responsabile lo zio della vittima, che avrebbe “guidato” l’intera famiglia in un piano di vendetta volto a “lavare l’onta” che il comportamento disonorevole della ragazza aveva causato. La tesi ricalca fedelmente la traccia contenuta nel report dell’esperto di parte, lo psichiatra professor Sir⁴⁶. Secondo quest’ultimo, in particolare, gli honour killing non sono ricollegabili all’impulso del momento, non sono da ricondurre alla perdita di controllo, ma piuttosto a lunghe discussioni tenute in seno al “consiglio di famiglia” all’esito delle quali vengono date chiare istruzioni al soggetto incaricato di commettere l’omicidio⁴⁷.

Tale schematizzazione, tuttavia, viene rifiutata dal prof. Ballard, in quanto foriera di indebite semplificazioni e pregiudizi, peraltro ben sintetizzati dalla stessa dizione “omicidio d’onore”⁴⁸, nonché di un concetto di “cultura” rigido e deterministico⁴⁹. L’omicidio orientato da ragioni d’onore, invece, ben può essere il frutto di un attacco d’ira, l’effetto di una “provocazione”, di una perdita del controllo intervenuta al momento. Il piano di vendetta concepito collettivamente dal consesso familiare non è l’unico modello analitico capace di spiegare questi orrendi episodi. Essi, infatti, ad esempio, ben possono essere il risultato di un “conflitto interpersonale” i cui risvolti si spiegano solo alla luce del particolare contesto sociale e culturale che fa da sfondo all’evento.

I fatti spesso dimostrano allora, che ci si trova dinanzi a realtà molto più complesse di singole categorie dove multipli e multiformi, autonomi, talvolta contrapposti sistemi culturali e ideologici

⁴⁵ R v Ali Goren, Matters of honour in Turkish families: an anthropological perspective, 4 Ottobre 2009, disponibile sul sito web www.casa.org.uk dove è possibile trovare ulteriori report antropologici redatti dal professor Roger Ballard.

⁴⁶ Il professor Sir, come emerge dal paragrafo 6.1 del report di Ballard citato nella nota 45, è uno psichiatra turco, che deve la sua esperienza con gli honour killing al lungo lavoro realizzato a fianco dell’associazione KAMER: una NGO turca che provvede al supporto delle donne vittime di fenomeni di violenza collegata ai motivi di onore.

⁴⁷ Il riferimento si trova a pagina 43-44 del report citato.

⁴⁸ Il prof. Ballard espressamente si dichiara contrario all’utilizzo della dizione “honour killing” foriera di inaccettabili pregiudizi (pag. 20 del report citato). E ciò per due ragioni: a) episodi di violenza domestica si verificano anche in contesti diversi da quelli di famiglie unite ed “allargate”; b) le vicende che coinvolgono la “perdita” dell’onore e il suo “ripristino” non necessariamente si concludono con l’omicidio, conoscendo per converso una grande varietà di esiti finali, tra cui – ben più frequente, secondo la sua esperienza – il tentativo di “composizione” e di “negoiazione” del conflitto sorto.

⁴⁹ Con un’espressione molto pregnante, nell’intervista rilasciata, il professor Ballard ha affermato come la cultura non “determini” i comportamenti, piuttosto “li condizioni” come le “strutture grammaticali condizionano il discorso”.

si muovono dietro la commissione di questi particolari reati⁵⁰. È in questi casi, allora, che l'intervento di un esperto antropologo sarebbe più che mai utile a “decifrare” e comprendere a fondo tutte le particolarità del caso concreto. Invece, è proprio in questi casi che la relazione dell'esperto antropologo è spesso dichiarata inammissibile⁵¹.

Non solo. Emerge più in generale come il sistema giuridico inglese nei casi in cui l'imputato invoca la difesa della “provocation” o meglio del “loss of control” impedisce che venga attribuito un qualsiasi rilievo alla cultura dell'imputato. Al fine di integrare questa difesa, infatti, si richiedono due requisiti: a) occorre provare l'elemento soggettivo della perdita del controllo subita dall'imputato; b) occorre dimostrare, sotto il profilo oggettivo stavolta, che anche una persona “normale” avrebbe perso il controllo (il c.d. “reasonable person test”). Tale test consta a sua volta di due parti, una relativa alla gravità della provocazione e l'altra concernente il livello di self control dimostrato dall'imputato. Ebbene, secondo quanto affermato nel “caso guida” (R v Holley)⁵², fatta eccezione per i profili relativi all'età e, in termini più controversi, al sesso, tutte le altre caratteristiche personali dell'imputato, siano esse fisiche o mentali, non sono idonee ad avere alcun ruolo all'interno di tale valutazione⁵³. D'altra parte, il background culturale dell'imputato

⁵⁰ R. Ballard, *Ethnic diversity and the Delivery of Justice: the Challenge of Plurality*, in *Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe*, P. Shah-W. Mensky (a cura di), 2006, p. 46.

⁵¹ Vale la pena a tal proposito richiamare quanto affermato da R. Ballard, *Ethnic diversity and the Delivery of Justice: the Challenge of Plurality*, cit., p. 33 ss. dove l'autore fa riferimento ad una sentenza resa dalla Corte d'Appello nel caso R v Akhtar del 1998, in cui il giudice ha esplicitamente statuito l'inammissibilità della relazione dell'esperto antropologo. Le ragioni addotte dal giudice, riportate all'interno dell'articolo, possono essere così sintetizzate: a) si tratta di considerazioni che interferiscono indebitamente con l'ambito decisionale della giuria; b) nonostante il caso presenti delle particolarità, non è la prima volta che i membri della giuria si confrontano con casi inusuali. In ogni caso essi, se ben diretti dal giudice, sono assolutamente capaci di risolverli in modo “perfettamente corretto”. L'autore nota peraltro come paradossalmente la relazione dell'esperto antropologo trovi ostacolo alla sua ammissione soprattutto nei casi in cui la giuria è chiamata a decidere. Invece, nel processo civile o più in generale quando spetta al giudice decidere, questi non solo è favorevole ad accogliere la relazione dell'antropologo ma anzi spesso esprime chiaramente interesse e riconoscenza all'esperto per aver illuminato il caso con il suo contributo (p. 49).

⁵² *Jersey v Holley* [2005] UKPC 23. Merita notare, peraltro, a tal proposito, come in tal caso il parere del Privy Council, di per sé privo di una qualsiasi efficacia vincolante sia stato preferito dai giudici della Corte d'Appello all'autorità del supremo corpo giudicante inglese: la House of Lords che, in precedenza, nel caso R v Smith [2002] 4 All E.R. 387, aveva stabilito che, al fine di accertare la sussistenza della defence della provocation tutte le caratteristiche dell'imputato dovevano essere tenute in considerazione. E forse non è un caso che quanto aveva stabilito la House of Lords venga revocato proprio in occasione della sentenza *Regina v Faqir Mohammed*, Court of Appeal, 13 July 2005, cui prima si è fatto riferimento.

⁵³ Peraltro, si esprime negli stessi termini anche la più autorevole dottrina inglese che ha chiarito come nel valutare la sussistenza o meno della difesa della provocation (ora “loss of control”) sia necessario distinguere tra i fattori che hanno inciso sulla gravità della provocazione e quelli che incidono sulla capacità di autocontrollo dell'imputato. A tal proposito è stato precisato che, se si vuole conservare il carattere oggettivo del “reasonable person test” è necessario che le particolari caratteristiche dell'imputato vengano tenute in considerazione solo ai fini della valutazione della gravità della provocazione ma non

non ha alcuna chance di essere tenuto in considerazione neppure al momento della quantificazione della pena. Non vi è infatti alcun riferimento a questo fattore nelle linee guida dettate al fine di orientare l'attività giudiziale di sentencing in presenza di un omicidio verificatosi a seguito di provocation⁵⁴.

Oltre a quanto appena esposto, deve poi farsi riferimento ad una recente modifica legislativa che definitivamente e ancora più radicalmente esclude la possibilità di invocare la causa d'onore a fondamento dell'esimente della "perdita del controllo" ("loss of control")⁵⁵. Il Coroners and Justice Act 2009 ha infatti espressamente stabilito che la difesa *de quo* non potrà essere invocata nelle ipotesi in cui l'imputato ha agito mosso da un "desiderio di vendetta" (section 54, punto 4). Tale intervento normativo, in questo modo, ha ufficializzato quanto suggerito dalle conclusioni della Commissione istituita appositamente per la preparazione della legge. Il report dalla stessa licenziato, in particolare, affermava che le ipotesi di honour killing sottendono sempre un "forte motivo di vendetta" e che, di conseguenza, in questi casi, ogni valutazione afferente alla sussistenza o meno della difesa del loss of control debba essere sottratta alla giuria⁵⁶.

6. Le conseguenze dell'esclusione della cultura dal processo

Da quanto esposto e dalla casistica raccolta, sembra emergere, insomma, come le sentenze in cui il fattore culturale è stato bandito e "messo alle porte", non sono esenti da ragionamenti scorretti e fallaci e soprattutto non assicurano il rispetto del principio di uguaglianza. L'obliterazione del dato culturale, anzi, sembra diventare legittima base giuridica di un trattamento profondamente diseguale, surrettiziamente ammantato di "neutralità". Così, nei casi di "honour killing", è interessante notare – chiosando lo spunto offerto dall'esperto antropologo Roger Ballard – come nell'affermare che "non c'è onore nell'omicidio d'onore" si condanna una particolare forma di concepire l'onore, ma non l'onore in sé per sé. In altre parole, *"i comportamenti posti in essere in ossequio alla nozione inglese di "onore" sono rispettabili e legittimi dinanzi alla legge inglese; la stessa cosa non può in alcun modo valere, invece, per quei comportamenti che rispondono alla nozione mediorientale di onore"*⁵⁷.

anche della ragionevolezza dell'autocontrollo dimostrato. Così A. Ashworth, *The Doctrine of provocation*, in *Cambridge Law Journal*, 1976, 35, 2, p. 299-301.

⁵⁴ Le linee guida dettate dal Sentencing Guidelines Council sono consultabili alla seguente pagina web: http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Manslaughter_by_Reason_of_Provocation.pdf

⁵⁵ Come già detto il Coroners and Justice Act 2009, entrato in vigore il 4 ottobre del 2010, ha rimpiazzato la difesa della "provocazione" con quella della "perdita del controllo" (sections 54 e 55).

⁵⁶ Tale report però, è stato fortemente criticato da alcuni studiosi in quanto privo delle necessarie evidenze empiriche.

⁵⁷ R. Ballard, *Honour killing or just plain homicide?* In Holden Livia (edited by), *Cultural Expertise and Litigation: Patterns, Conflicts, Narratives*, Routledge, 2011, p. 126



Così, accade che uno studio condotto in Canada dimostri come la defense della provocazione abbia molte più probabilità di essere accolta quando ad invocarla è un uomo bianco, che chieda alla Corte di attribuire considerazione all' "umana fragilità che talvolta può portare ad agire in modo irrazionale ed impulsivo", all'umana debolezza dinanzi al potere delle passioni⁵⁸. È interessante, tuttavia, seguire gli autori nel ragionamento successivamente sviluppato: la defense invocata in questi termini non è altro che una particolare espressione di un "onore maschile", in cui la dimensione familiare ha lasciato il posto a quella individuale: lo confermerebbe la dinamica dei casi che hanno visto utilizzare con successo la defense de qua. Si tratta di casi in cui la spendita del movente passionale condivide con l'onore il medesimo fondamento (la visione della donna e della famiglia come proprietà maschile), nonché caratteristiche fattuali del tutto simili (ad esempio la stretta connessione con il "controllo sulla sessualità femminile")⁵⁹. Tuttavia, in questi casi, non c'è bisogno di invocare "una difesa culturale" né tantomeno di richiedere la relazione di un esperto antropologo che intervenga a confermare come il comportamento dell'imputato riposi su una consolidata struttura culturale. La scusabilità di tale condotta, infatti, già prevista da una norma penale, risulta confermata da copiosa e univoca giurisprudenza, pronta a riconoscere una diminuzione di responsabilità per la condotta criminosa "indotta" da un impeto di gelosia.

7. Le decisioni dei giudici italiani sull'aggravante dei futili motivi: un esempio eclatante di come la neutralità può tradursi in "considerazione culturale selettiva"

L'approccio della neutralità culturale che è possibile rinvenire con riferimento alla casistica italiana presenta dei connotati molto diversi rispetto all'approccio del medesimo tenore registrato in Inghilterra. In Italia, infatti, si perde il carattere sistematico, teoricamente solido che si è visto con riferimento alla casistica inglese. Si registra piuttosto un andamento più frastagliato, incerto,

⁵⁸ P. Fournier, P. McDougall and A. R. Dekker, Dishonour, Provocation and Culture: Through the Beholder's Eye?, *Canadian Criminal Law Review / Revue canadienne de droit penal*, Volume 16, no. 2 (2012), p. 162-193. Lo studio condotto in un arco temporale che va dal gennaio 1990 al gennaio 2010 mostra come la percentuale di successo della defense sia del 25% quando ad invocarla è un imputato "occidentale" e dell'11% quando ad invocarla è un imputato appartenente ad una "Minoranza altra" costruita su una condivisa "marginalizzazione sociale" (vi rientrano così, per tale ragione, imputati slovacchi, ungheresi e dell'Italia del sud). Oltre a questo risultato, lo scritto si preoccupa di effettuare una ricostruzione storica delle norme che in Pakistan e Giordania regolano l'omicidio d'onore. Viene, così, mostrata la strettissima correlazione tra queste legislazioni e le codificazioni delle potenze coloniali di cui esse sarebbero il prodotto e la trasposizione.

⁵⁹ P. Fournier, P. McDougall and A. R. Dekker, Dishonour, Provocation and Culture: Through the Beholder's Eye?, *Canadian Criminal Law Review / Revue canadienne de droit penal*, cit., p. 180. Gli autori fanno notare come nei casi citati la provocazione sia stata invocata in risposta all'adulterio della propria partner, o alle "provocatorie" affermazioni femminili circa l'impotenza dell'omicida o la sua capacità di soddisfarla sessualmente.

approssimativo che ammette la cultura all'interno del processo (e successivamente della sentenza) come un dato trasfigurato, spogliato dei suoi connotati identificativi e riempito di senso comune, di pregiudizio.

In Italia, infatti, la mancata considerazione per la cultura dell'imputato è una conclusione che a primo acchito potrebbe apparire contraddetta dai dati numerici in nostro possesso. I risultati dello studio che informa questo scritto, infatti, mostrano come i casi di "reati culturali" reperiti in Italia siano stati ben 68. Come si vede dalla tabella qui a fianco, la percentuale di mancata considerazione del fattore culturale è particolarmente bassa (appena il 16.2 %) ⁶⁰.

Tabella n. 1: ricognizione dei casi con riferimento all'output decisorio

Favorevole	25/68	36.7 %
Sfavorevole	2/68	2.9%
Rigettata	30/68	44.1%
Non considerata	11/68	16.2%

A rigore di logica, dunque, non vi sarebbero i presupposti per qualificare l'approccio della giurisprudenza italiana come "cultural blind": la cultura, dopotutto, sia pure per essere rigettata, entra nel processo e riceve considerazione. O almeno così dovrebbe essere. Il quadro che emerge all'esito dell'indagine qualitativa effettuata sulle argomentazioni dei giudici italiani (i cui risultati saranno qui presentati solo in parte) consegna invece un dato completamente diverso e mostra come l'operazione di "neutralizzazione" del dato culturale possa assumere forme molto diverse. In particolare, quello che potrebbe apparire come un approccio giudiziale sensibile rispetto al dato culturale, di fatto, invece, risulta essere un approccio che alla cultura dell'imputato non attribuisce alcun peso. In Italia, piuttosto, la cultura entra nel processo solo apparentemente: qualsiasi riferimento ad essa risulta sganciato da ogni necessario e documentato collegamento con il contesto sociale e con il

⁶⁰ La voce "non considerazione" del fattore culturale è stata tenuta distinta da quella di "rigetto" dell'argomento culturale (che invece detiene il dato numerico più consistente, pari al 44.1 %). I casi di mancata considerazione, infatti, si caratterizzano per una sostanziale indifferenza del giudice di fronte al fattore culturale. Più specificatamente, il giudice, in questi casi, non menziona affatto il fattore culturale che pure è stato utilizzato dalla difesa quale argomento volto ad escludere o ridurre la responsabilità penale (dato che ovviamente deve risultare dal corpo della sentenza). Invece nei casi di rigetto, la questione del rilievo del fattore culturale nel processo deve (o meglio dovrebbe essere) in qualche modo affrontata. Peraltro lo studio mostra come la totalità dei casi di mancata considerazione per l'elemento culturale abbia avuto luogo in Cassazione. Una prima immediata spiegazione di ciò potrebbe risiedere nel ruolo della Corte di Cassazione, che è giudice della legge e non del fatto. Al di là di ciò, tuttavia, è pure possibile avanzare un'altra ipotesi: che l'incidenza del fattore culturale sulla motivazione sia direttamente proporzionale alla vicinanza del giudice rispetto al fatto di reato e alle circostanze che in concreto lo hanno caratterizzato. Si tratta, però, solo di un'ipotesi che richiederebbe di essere confermata attraverso ulteriori studi e ricerche specifiche.

background dell'autore del reato. La cultura di cui parlano i giudici italiani, insomma è in realtà un ologramma, uno stereotipo, una formula dapprima svuotata e poi riempita a piacimento attraverso gli schemi forniti dalla cultura dominante, surrettiziamente presentata come “universale”⁶¹. Un utile esempio di quanto – finora apoditticamente – affermato viene offerto dalla giurisprudenza italiana che si è trovata a decidere circa la sussistenza o meno dell'aggravante dei futili motivi contestata dalla pubblica accusa all'imputato culturalmente motivato.

L'aggravante dei futili motivi individuata dall'art. 62 comma 1 del codice penale individua, secondo l'opinione dominante in giurisprudenza, le ipotesi in cui è possibile registrare un movente modesto, irrisorio, che presenta un'evidente sproporzione rispetto alla gravità del reato commesso. Il momento interpretativo più complesso che emerge con riferimento a questa norma (lo stesso vale pure per l'aggravante dei “motivi abietti” e l'attenuante dei “motivi di particolare valore morale e sociale”) è dato sicuramente dall'individuazione del parametro in relazione al quale effettuare la valutazione circa la futilità. Quest'ultimo elemento, infatti, rientra nella categoria dei c.d. “elementi normativi extra-giuridici”, ovvero quegli elementi che rinviano a norme che non appartengono all'ordinamento giuridico ma ad ordini di altro tipo, come quello morale, sociale e culturale⁶² (pure dotati della medesima capacità vincolante). La questione che si pone, in termini più specifici, è la seguente: secondo quale criterio il giudice deve attestare il carattere futile dei motivi? La dottrina suole distinguere in proposito due differenti opzioni ermeneutiche: a) l'orientamento c.d. “generalizzante” per cui sarà il “sentire comune”, il giudizio della generalità dei consociati a decretare l'evidente sproporzione del movente rispetto a quanto commesso; b) l'orientamento c.d. “individualizzante” per cui la futilità viene piuttosto individuata con riferimento alle specifiche caratteristiche culturali, personali, sociali dell'imputato.⁶³

Ebbene, si dà il caso che proprio con riferimento ai c.d. “reati culturali” sia possibile registrare un'opzione ermeneutica ulteriore rispetto a quelle già individuate dalla dottrina. In questi casi, infatti, il parametro utilizzato dal giudice non coincide con l' “uomo medio” e dunque con il sistema (non solo normativo ma anche etico e culturale) della società di riferimento. Ci si trova di

⁶¹ Si veda in proposito la sentenza del Tribunale Torino, 21 ottobre 2002 oltre alle sentenze richiamate in nota 63.

⁶² F. Basile, *Futili motivi ad agire*, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, p. 981. Si veda anche per la bibliografia richiamata e segnatamente P. Veneziani, *Motivi e colpevolezza*. Torino, 2000, p. 57; A. Malinverni, *Scopo e movente nel diritto penale*, Vercelli, 1945, p. 163 ss. Si veda in proposito pure F. Palazzo, *Corso di diritto penale*, Torino, 2013, p. 142.

⁶³ Per questi riferimenti si veda F. Basile, *Futili motivi ad agire*, cit., p. 982 che appunto distingue tra orientamento tradizionale “generalizzante” e il più recente orientamento “individualizzante”. Si veda anche l'utile casistica riportata.



fronte, piuttosto, ad un'opzione che potremmo definire “universalizzante”, in cui il particolare paradigma adottato viene ammantato di neutralità. Si sostiene l'universalità del valore richiamato quale valore che appartiene trasversalmente a tutte le culture, a tutti i popoli, a tutte le tradizioni⁶⁴. Un chiaro esempio di quest'opzione interpretativa viene offerto dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia dove, in un caso di “omicidio d'onore” commesso da un cittadino marocchino ai danni della propria figlia, si afferma come “si versi in una situazione socio-culturale – comunque la si apprezzi anche dall'ottica di un cittadino marocchino – non idonea a ridurre la forbice di valori tra “morte di una figlia disobbediente” e “autorità e cultura paterna violate”⁶⁵. Si afferma ancora, “uccidere per affermare il proprio ruolo di padre-decisore delle scelte di vita di una figlia o per sanzionare comportamenti irregolari, nel nostro sistema, e per qualunque cittadino di qualunque nazionalità e cultura, è quindi fatto apprezzabile nello schema dogmatico dell'aggravante della futilità dei motivi”.

Ma vi è di più. Talvolta, infatti, la strategia argomentativa definita “universalizzante” giunge a livelli paradossali: il giudice si sostituisce all'imputato e interviene a decidere a caratterizzare – del tutto autonomamente e arbitrariamente – il milieu culturale di quest'ultimo. Così, in un'altra sentenza è possibile leggere una statuizione giudiziale per cui, sebbene il soggetto di “cultura musulmana, col pretesto di un'apparente legittimazione derivante dalla religione islamica” affermi di aderire a modelli di vita in cui vi è una disparità di trattamento tra uomo e donna, occorre al contempo evidenziare come “tale situazione (n.d.r. una visione dei rapporti tra uomo e donna non paritaria) però è oggi sempre più rara in ambienti islamici moderati, come il Marocco, essendoci un lento processo di occidentalizzazione favorito anche dai mass media che tendono alla globalizzazione”⁶⁶. Oltre a presentare l'Occidente come il supposto campione della parità tra i

⁶⁴ Il riferimento va in particolare alle sentenze seguenti: Cass. Pen. n. 37438 del 13.7.2012; Corte d'Appello Venezia, 9.1.2006; Tribunale Padova – GUP – n.446 del 9.6.2005; Ufficio Indagini preliminari di Milano del 25.10.2000. Contra invece da ultimo Cass. Pen. n. 51059 del 18.12.2013 e Cass. Pen. n. 6796 del 21.12.2011.

⁶⁵ Corte d'Appello Venezia, 9.1.2006. Peraltro la Corte d'Appello nel periodo precedente svelava, in modo contraddittorio rispetto a quanto prima affermato, l'ottica assimilazionista (e di nemmeno troppo nascosta superiorità) che pervade la sentenza de quo espressa nei termini seguenti: “vivere in un Paese diverso da quello della cultura di appartenenza significa infatti accettare, non solo gli elementari principi di base che sostanziano le norme penali e le singole fattispecie incriminatrici, ma anche le regole etico-culturali valutative condivise ed espresse dalla collettività”.

⁶⁶ Trib. Padova n. 446 del 9.6.2005, che peraltro porta a fondamento di questa lettura patriarcale l'argomento del tempo (che invero non gode di grande riscontro nella giurisprudenza italiana). Si afferma, infatti, “se dopo una prolungata residenza nel paese “ospitante” il soggetto straniero “reagisce con inaudita violenza a fronte di una ribellione allo stato di soggezione della figlia, la sua condotta diventa non già espressione di una cultura arcaica, ma di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, della quale non tollera l'insubordinazione”. Negli stessi termini si esprime pure un'altra sentenza, quella della Corte



sessi (eppure nell'evoluto Occidente la violenza domestica conta numerosissime vittime ogni anno⁶⁷), il giudice indebitamente sovrappone il dover essere all'essere e attribuisce al soggetto un background culturale meramente supposto.

Le sentenze qui richiamate mostrano la ricorrenza, nella casistica italiana sui “reati culturali”, di un topos argomentativo⁶⁸ così strutturato: il disvalore di quanto commesso dagli imputati non è tale solo per l'ordinamento giuridico o per la cultura maggioritaria. Tale disvalore è, invece, con argomento dal chiaro sapore giusnaturalista, “universalmente percepibile, indipendentemente dall'etnia di appartenenza, contrastando con criteri naturali, ancora prima che giuridici, di pacifica convivenza fra gli esseri umani”⁶⁹. Il risultato di questa strategia argomentativa è quello di liquidare la questione culturale (e, inevitabilmente, chi ne è portatore) come questione che non solo è irricevibile perché non merita di essere discussa stante la sua distanza dai valori condivisi, ma che neppure ha senso porre. In altre parole, la “questione culturale” (ovvero il riconoscimento in sede processuale dell'incidenza esercitata dalla cultura su una condotta criminosa) non esiste, perché non è così che si comportano gli uomini.

Eppure il carattere universale (ma anche solo generale, comune) di un assetto valoriale così impostato, viene contraddetto da altra giurisprudenza. Così, ad esempio, non mancano sentenze, emesse dalla stessa Corte di legittimità, in cui la vendetta – e il “motivo d'onore” – ha ricevuto una diversa considerazione ed è stata riconosciuta quale movente idoneo ad escludere l'aggravante dei futili motivi. Il riferimento va, ad esempio, alla sentenza della Cassazione penale n. 26013, del 14.06.2007⁷⁰. Il reato di cui l'imputato è accusato è quello – gravissimo –

d'Appello Venezia, emessa il 9.1.2006 dove il giudice afferma “vivere in un paese diverso da quello della cultura di appartenenza significa infatti accettare, non solo gli elementari principi di base che sostanziano le norme penali e le singole fattispecie incriminatrici ma anche le regole etico-culturali valutative condivise ed espresse dalla collettività”.

⁶⁷ Si veda lo studio condotto dall'Agenzia dei diritti fondamentali dell'unione europea sulla violenza sulle donne, che rivela come su 42.0000 donne intervistate il 22% ha subito violenza fisica e/o sessuale all'interno di un rapporto di coppia. <http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref>.

⁶⁸ Il topos argomentativo è qui inteso come il tema presente con ricorrenza all'interno del ragionamento giudiziale elaborato in una determinata materia. In particolare, per un approfondimento di questo approccio “per problemi e non per sistemi” si veda I. Ruggiu, *Il giudice antropologo*, cit., che richiama T. Viehweg, *Topica e giurisprudenza*, Milano, 1962.

⁶⁹ Tribunale Torino, 21 ottobre 2002, in *Questione Giustizia*, 2003, p. 667. Nello stesso senso si veda anche Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 ottobre 2002.

⁷⁰ Altra casistica conforme è richiamata anche da F. Basile, *Futili motivi ad agire*, cit., p. 982-983: specificamente Cass. Pen. 27 novembre 1995 dove l'attenuante dei futili motivi è stata riconosciuta in un caso di omicidio commesso da un uomo ai danni del fratello per via di un litigio sorto dalle modalità di esercizio di una servitù di passaggio. Ciò in considerazione “dell'importanza che notoriamente questioni relative alla proprietà, al possesso e all'esistenza di diritti reali hanno per persone abituate a vivere in

dell'omicidio realizzatosi peraltro nella forma di una vera e propria “spedizione punitiva” che ha avuto come teatro la piazza principale del paese. Questo omicidio è da riconnettere – nella ricostruzione fattuale della difesa – ad un episodio precedente in cui l'imputato era stato aggredito pubblicamente dai fratelli della vittima. Il proposito di vendetta che ha spinto l'imputato ad uccidere, secondo la difesa, sarebbe idoneo ad escludere l'aggravante dei motivi futili. La Cassazione accoglie il motivo di ricorso e così motiva “quel che appare censurabile in questo tipo di ragionamento (n.d.r. quello delle corti inferiori) è di aver considerato la causale della vendetta di natura meramente irrisoria, prospettando una macroscopica inadeguatezza del movente con le elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile, senza tener conto che *un giudizio di questo tipo non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa* (corsivo mio). [...] l'aggressione della sera del 29 agosto 1997 in una piazza centrale del paese, in quell'ora particolarmente affollata, ha costituito un movente tutt'altro che modesto e irrisorio ed è stata vissuta dal M. (n.d.r. l'imputato) con profondo disagio e frustrazione, tale da far scattare in lui e nei suoi compagni un proposito deciso di vendetta ricorrendo a modalità aggressive che, rapportate alla sua condizione psicologica, non possono certamente ritenersi pretestuose”.

Alla luce della motivazione di questa sentenza ci si potrebbe chiedere come mai la decisione finale circa la sussistenza del futile motivo sia diversa pure in presenza di una motivazione sottostante all'azione criminosa abbastanza simile. Per quale ragione, insomma, la cultura in questo caso trova considerazione e nei casi precedentemente visionati no?

Forse qualche indizio può essere tratto dall'ordinanza dell'ufficio indagini preliminari di Milano, 25.10.2000 dove il giudice si trova a dover decidere nella medesima sentenza di due fattispecie distinte. Il primo episodio consiste in una violenta aggressione subita da un cinese e provocata dal rifiuto dello stesso di consumare una bevanda offerta. Questo fatto, infatti, secondo le regole della comunità cinese, è idoneo a provocare una grave offesa alla quale gli altri cinesi presenti avrebbero reagito aggredendo violentemente il connazionale e causandogli gravi lesioni. In questo caso, il giudice ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 del codice penale. Nel secondo episodio, strettamente correlato al primo, invece, il giudice esclude la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi nell'omicidio commesso il giorno successivo dagli amici del cinese ferito nei

campagna”. Nello stesso senso viene richiamata sempre da F. Basile, *Futili motivi ad agire*, cit., p. 983 un'altra sentenza della Cass. Pen. depositata il 2 dicembre 2010.



confronti di uno degli aggressori. La decisione viene così motivata: anche per la nostra cultura un'aggressione violenta non può ritenersi un motivo futile in rapporto alla nuova azione criminosa. Insomma sia che venga ammantata sotto le spoglie di una supposta neutralità, sia che sia presentata come tale, dietro l'operazione decisionale del giudice vi è sempre lo stesso riferimento: il fattore culturale che appartiene a “noi”.

In altre parole, apporre l'etichetta di “universale” o “generale” serve ai giudici per giustificare il fatto che gli unici paradigmi ammessi sono in realtà solo quelli che appartengono alla cultura maggioritaria che poi è la stessa cultura che informa il codice penale, la stessa cultura che trova voce nelle corti giudiziarie. Anzi non c'è bisogno di giustificare.

La “neutralizzazione” del fattore culturale, infatti, si presenta come un espediente utile a liquidare il problema senza affrontarlo. Questa strategia risulta così essere una semplificazione utile ad una gestione più agile e meno problematica della questione della diversità culturale. L'impressione è che dall'assolutismo del “pan-culturalismo” – tutto è cultura, tutto si spiega ricorrendo a questa categoria – si sia passati all'assolutismo opposto: non c'è cultura, ma solo sopruso, che trova spiegazione nelle strutture patriarcali che governano le nostre società. Dagli stereotipi e dalle indebite sovrapposizioni del primo approccio per cui la “cultura copre tutto” – ogni condotta è sempre il prodotto necessitato e immancabile di una determinata cultura – si passa allo stereotipo di tipo opposto per cui ogni riferimento alla cultura è obliterato, anzi “ostracizzato”.

Si realizza, così, una pericolosa semplificazione e soprattutto un'ancora più pericolosa decontestualizzazione. Infatti, nel momento in cui la concreta dinamica che sottostà ad un reato “culturalmente connotato” viene oscurata, resta in piedi solo un vago, astratto, unico archetipo costruito all'uopo, accuratamente epurato dal dato culturale e di volta in volta automaticamente sovrapposto alla vicenda concreta, così univocamente regolata nelle sue conseguenze giuridiche. Peccato però che quell'archetipo, che si vorrebbe neutrale, altro non è che la riproduzione di un modello ben preciso, fornito dalla società dominante.

8. Verso quale uguaglianza?

Parlare di uguaglianza, si sa, è cosa incredibilmente complessa anche per via di un'ontologica resistenza alle definizioni dovuta alla natura fondamentale relazionale del concetto: eguaglianza, infatti, è termine che di per sé non indica un “cosa” ma una relazione e dunque richiede necessariamente una precisazione dei termini che vengono posti in relazione e del criterio che riempie di contenuto tale rapporto (“eguaglianza tra chi?” ed “eguaglianza in che cosa?”). Di fronte a ciò, un autorevole studioso ha rilevato come “l'unica risposta [...] è che vi



sono, tra gli individui umani, differenze rilevanti e differenze irrilevanti rispetto al loro inserimento in questa o in quella categoria”⁷¹. Il riferimento alla categoria della rilevanza rimanda immediatamente ad una dimensione che si allontana da quella oggettiva e naturale per accedere alla dimensione assiologica: la risposta a quelle domande, dunque, riposa in una scelta di valore, in un giudizio di valore storicamente individuato.

Così, come ben evidenzia un’acuta studiosa, se in astratto, secondo neutralità, “tutte le differenze sono uguali”, poi nel concreto “alcune sono “più diverse” di altre... [...] Alcune sono le differenze “normali” che caratterizzano la maggioranza, e altre sono differenze “diverse”, lontane, aliene e, in fondo, sospette, che denotano gli appartenenti a gruppi altri”⁷².

In riferimento a ciò, i casi presentati con riferimento ai reati culturali sembrano essere la riprova di come dietro le spoglie della “neutralità”, della cecità pubblica rispetto alle differenze, si nasconda invece una precisa scelta di valore che – sia essa quella contestuale e particolare del giudice o quella generale e astratta del legislatore – è legata a doppio filo con le scelte di valore della società dominante, della maggioranza (dove il termine ha ancora una volta un’accezione relazionale).

Viene in mente la copertina di una monografia intitolata “Multicultural Jurisdiction” (volume collettaneo curato da A. Dundes Renteln e M. C. Foblets) che reca con sé un’immagine alquanto eloquente. Vi è rappresentata, infatti, la Giustizia nell’atto di sollevare un poco la benda con cui è ritratta nell’iconografia tradizionale⁷³. Forse i movimenti demografici, politici e sociali richiamati

⁷¹ N. Bobbio, Eguaglianza, voce in *Enciclopedia del Novecento*, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1977, pp. 355-364. Così pure dello stesso autore, *Eguaglianza e Libertà*, Torino, 1995, 33. Così pure A. Pizzorusso, *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1993 il quale individua il criterio distintivo tra l’eguaglianza matematica e l’eguaglianza giuridica nel parametro che ne orienta l’applicazione che, nel caso dell’uguaglianza giuridica coinciderebbe non con un’ “entità astratta determinabile in via puramente razionale, ma con obiettivi politici” (p.78 ss.). In termini simili si esprime anche L. Ornaghi, *Eguaglianza*, voce in *Enciclopedia del Novecento*, III supplemento, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2004, consultabile alla seguente pagina web: [http://www.treccani.it/enciclopedia/eguaglianza_res-a761afd0-87f0-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Enciclopedia_del_Novecento\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/eguaglianza_res-a761afd0-87f0-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia_del_Novecento)/) che osserva come la risposta alla domanda “uguaglianza in che cosa?” presuppone sempre una scelta che sottende una precisa presa di posizione circa la propria opzione di uguaglianza (giusta/ingiusta; tollerabile/intollerabile; equa/iniqua).

⁷² A. E. Galeotti, *Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario*, 1999, p. 61

⁷³ Per un’interessante ricognizione dell’iconografia tradizionale relativa alla Giustizia si veda M. Jay, *Must justice be blind? The challenge of image to the law*, in C. Douzinas & L. Nead (a cura di) *Law and the image: the authority of Art and the Aesthetics of Law*, Chicago, 1999, p. 19. L’autore così conclude “probabilmente è meglio allora, immaginare la dea Giustizia nuda e bendata nuda ad occhi aperti ma piuttosto [...] come una dea con due facce, non una. La prima faccia ha occhi che sono completamente aperti, capaci di distinguere la differenza, l’alterità e la “non identità”, essa guarda alla mano che brandisce la spada, mentre la seconda faccia guarda la mano che tiene la bilancia e ha gli occhi bendati” (p.35). Solo questa immagine, infatti, sottolinea l’autore, è capace di rendere tutta l’ambiguità propria della legge e della giustizia.



nel titolo, e la profonda diversificazione culturale prodotta, hanno reso il suo compito troppo difficile perché venga condotto all'oscuro e “un aiutino” si rende necessario. O forse è arrivato il momento che quella benda venga definitivamente stracciata e che il giudizio avvenga ad “occhi scoperti”, grazie ad un'acquisita consapevolezza dei processi culturali (propri e altrio), secondo una procedura e un ragionamento che ne renda conto, trasparente e – questo sì – uguale. Ciò consentirebbe di “rendere giustizia” all'importanza del contesto, del particolare, in ultima battuta all' “umano”. Come assicurare quest'opzione in modo adeguato, così da evitare stereotipi, pregiudizi nonché errori logici e antropologici, però, è un'altra storia che non può essere raccontata con le ultime battute di questo scritto (che non si proponeva questo obiettivo), ma richiede ulteriori indagini empiriche e studi approfonditi.